

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO*

BOZZA

PER LA CONSULTAZIONE DEGLI ORDINI PROVINCIALI

(29 febbraio 2020)

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 – Ordinamento della professione e funzione sociale dell’architetto	4
Articolo 2 – Disciplina della professione di architetto	4
Articolo 3 – Disciplina del progetto architettonico	5
Articolo 4 – Oggetto della professione.....	6
Articolo 5 – Specializzazioni.....	7
Articolo 6 – Doveri e deontologia	8
Articolo 7 – Segreto professionale	9
Articolo 8 – Pubblicità informativa	9
Articolo 9 – Formazione continua	9
Articolo 10 – Assicurazione per responsabilità civile	10
Articolo 11 – Conferimento dell’incarico e compenso.....	11
Articolo 12 – Equo compenso e clausole vessatorie	12
Articolo 13 – Incarico professionale. Sostituzioni e collaborazioni	12
TITOLO II – ALBI, ELENCHI E REGISTRI	13
Articolo 14 – Albi, elenchi e registri	13
Articolo 15 – Iscrizione, cancellazione e domicilio professionale	13
Articolo 16 – Architetti dipendenti pubblici.....	15

*La presente bozza è stata elaborata dal Gruppo Operativo Ordinamento CNAPPC, coordinato dal Cons. Massimo Crusi, referente U. di P. Arturo Giusti e composto dagli architetti Amaro Alessandro, Bottazzi Marzio, Braghiroli Barbara, Frallonardo Grazio Vitantonio, Pace Walter Emilio e Scrima Luigi. Il Gruppo Operativo ha iniziato i propri lavori nel mese di Aprile 2019, ha elaborato le varie parti dell’articolato anche con il supporto dei competenti Gruppi di lavoro CN, con i quali ha tenuto appositi incontri. Nel corso dei suoi lavori, il Gruppo è stato assistito sotto il profilo tecnico giuridico dal Prof. Giuseppe Colavitti, che ha curato anche la revisione finale del testo tra dicembre 2019 e gennaio 2020, integrando di necessità gli ambiti non esaminati dal Gruppo di lavoro (es., il CNA), e redigendo le necessarie disposizioni, poi approvate e condivise dal Gruppo. Il testo è stato condiviso ed approvato dal Prof. Giovanni Maria Flick.

Articolo 17 – Sospensione dall’esercizio professionale	16
Articolo 18 – Associazioni tra architetti	16
Articolo 19 – Società tra Architetti e società multidisciplinari	17
TITOLO III – GLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI E IL CONSIGLIO NAZIONALE.....	18
Articolo 20 – L’ordine degli Architetti.....	18
Articolo 21 – Ordine Provinciale e relativi organi	19
Articolo 22 – L’assemblea degli iscritti	20
Articolo 23 – Il Consiglio dell’Ordine	20
Articolo 24 – Compiti e prerogative del consiglio	21
Articolo 25 – Sussidiarietà e servizi per il cittadino.....	23
Articolo 26 – Il Revisore	23
Articolo 27 – Scioglimento del Consiglio	23
Articolo 28 – Il Consiglio nazionale degli architetti (CNA)	24
Articolo 29 – Funzioni del Consiglio nazionale	24
Articolo 30 – Eleggibilità e incompatibilità	26
Articolo 31 – Conferenza Nazionale degli Ordini.....	26
Articolo 32 – Delegazioni consultive regionali	27
Articolo 33 – Congresso Nazionale.....	27
Articolo 34 – Federazioni regionali.....	27
TITOLO IV – FORMAZIONE E ACCESSO ALLA PROFESSIONE.....	28
Articolo 35 – Accordi tra Università e Ordini provinciali.....	28
Articolo 36 – Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio	28
Articolo 37 – Norme disciplinari per i praticanti.....	29
Articolo 38 – Corsi di formazione per l’accesso alla professione di architetto.....	29
Articolo 39 – Frequenza di uffici pubblici	30
Articolo 40 – Certificato di compiuto tirocinio	30
Articolo 41 – Esame di Stato	30
TITOLO V – LA FUNZIONE DISCIPLINARE	31
<i>Sezione prima</i>	31
Articolo 42 – Funzioni giurisdizionali del Consiglio nazionale	31
<i>Sezione seconda</i>	32
Articolo 43 – I Consigli di disciplina	32
Articolo 44 – Esercizio dell’azione disciplinare.....	33
Articolo 45 – Procedimento disciplinare	33

Articolo 46 – Astensione e ricsuzione	34
Articolo 47 – Sanzioni disciplinari.....	34
Articolo 48 – Sospensione cautelare	34
Articolo 49 – Sospensione per morosit�.....	35
Articolo 50 - Impugnazioni	35
Articolo 51 – Prescrizione dell’azione disciplinare.....	35
Articolo 52 – Riammissione dei cancellati.....	35
Articolo 53 – Poteri ispettivi del Consiglio nazionale.....	36
Articolo 54 – Forma delle notifiche	36
TITOLO VI – NORME FINALI E TRANSITORIE	36
Articolo 55 – Disposizioni di attuazione	36
Articolo 56 – Soppressione delle sezioni dell’albo e diritti quesiti	37
Articolo 57 – Disciplina transitoria per l’accesso all’esame di Stato	37

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ordinamento della professione e funzione sociale dell'architetto

1. La presente legge disciplina la professione di architetto in attuazione dei principi costituzionali ed in particolare dell'art. 9 della Costituzione, e nel rispetto della normativa europea e dei trattati internazionali.
2. L'architettura è una espressione della cultura¹.
3. La funzione sociale dell'architetto è quella di contribuire allo sviluppo del territorio, alla tutela e valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale, storico e artistico della Nazione, con il fine di garantire il benessere generale e aumentare la qualità della vita dei cittadini.
4. Sono obiettivi di interesse pubblico la tutela e la valorizzazione della creazione architettonica, la qualità complessiva degli edifici, delle costruzioni e delle altre opere, la qualità dei materiali impiegati, il loro armonioso inserimento nel contesto ambientale e nello spazio circostante.
5. Di conseguenza:
 - a) gli architetti sono tenuti ad esercitare la professione nella osservanza della presente legge e del codice deontologico, e sono soggetti alla responsabilità disciplinare, oltre che alle altre forme di responsabilità giuridica previste dall'ordinamento;
 - b) la presente legge disciplina l'accesso, l'esercizio e l'organizzazione della professione di architetto e tutela l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione assicurando la competenza professionale degli architetti;
 - c) la presente legge tutela il progetto architettonico² come opera dell'ingegno di competenza dell'architetto;
 - d) i committenti pubblici e privati si avvalgono degli architetti per la realizzazione del progetto architettonico, al fine della miglior tutela degli interessi pubblici di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

Articolo 2

Disciplina della professione di architetto.

1. La professione di architetto costituisce espressione del diritto al lavoro protetto dall'art. 4 della Costituzione e del diritto di libertà professionale protetto dall'art 15 della Carta europea dei diritti fondamentali.

¹ Cfr. art 1, legge francese sull'architettura.

² Il testo mira alla soggezione a riserva in favore degli architetti dell'attività di progettazione degli edifici (come in Francia, seppur con talune eccezioni). È vero che gli architetti non progettano solo edifici, ma eliminare l'attributo "architettonico" rischia di rendere irrealizzabile l'obiettivo politico, essendo impensabile che ogni attività di progettazione di qualsiasi cosa divenga attività riservata agli architetti.

2. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico³.
3. L'architetto esercita la professione come libero professionista o come lavoratore subordinato. La presente legge assicura le condizioni di cui al comma 2 anche all'architetto che esercita la professione nelle forme del lavoro subordinato.
4. L'iscrizione all'albo è condizione per l'esercizio della professione.
5. L'uso del titolo di architetto è consentito solo agli iscritti nell'albo.

Articolo 3

Disciplina del progetto architettonico

1. Il progetto architettonico è prestazione professionale dell'architetto⁴. È opera dell'ingegno e in quanto tale è tutelata unitariamente dalla ideazione alla realizzazione. Il progetto assicura il rispetto dei vigenti regimi vincolistici e garantisce gli interessi pubblici di cui all'articolo 1, comma 4, la tutela del paesaggio e una ottimale gestione del territorio⁵.
2. Il progetto definisce tramite elaborati grafici, documenti e altri strumenti appropriati, gli edifici, le costruzioni e le altre opere, la loro struttura, l'articolazione dei volumi, i materiali, le forme e i colori⁶.
3. L'architetto assume la direzione dei lavori di esecuzione del progetto, oppure verifica, nell'interesse del committente, e secondo le condizioni stabilite dal contratto d'opera professionale, il rispetto del progetto che ha elaborato. In caso di difformità tra quanto si realizza e il progetto da lui elaborato, l'architetto informa il committente^{7,8}.
4. (...)⁹

³ Cfr. art. 2, comma 2, DPR 137/2012.

⁴ È stata accolta la proposta di eliminare la parola "tipica", dopo la parola "prestazione" (gruppo lavoro). Può rafforzare la tendenziale riserva.

⁵ Questi riferimenti sono stati lasciati per gli stessi motivi di cui alla nota n. 2.

⁶ Il gruppo operativo lavoro ha formulato una proposta alternativa per il presente comma 2: "Il progetto è definito secondo metodi di rappresentazione e comunicazione con strumenti appropriati e idonei a determinare la forma e le funzioni degli edifici, delle costruzioni e delle altre opere, la loro struttura, l'articolazione dei volumi, e i materiali nel loro ciclo di vita"

⁷ La formulazione originaria del gruppo di lavoro ordinamento era la seguente: "In caso di mancato rispetto del progetto nell'esecuzione dei lavori, l'architetto informa il committente". Il testo proposto dal gruppo operativo lavoro, qui recepito, sembra avere portata più ampia.

⁸ A proposito dell'eventuale conflitto di interessi tra committente e progettista (*quid iuris*, se è il committente che non rispetta il progetto, fino magari all'abusivismo?) si osserva che solo l'architetto pubblico ufficiale dovrebbe avere il dovere di segnalazione di fatti penalmente rilevanti alle autorità competenti.

⁹ Il combinato disposto dell'art 1, comma 5, lett. d), e dell'art. 3, comma 1, tende verso la riserva dell'attività di progettazione in favore degli architetti. La particolare incisività di tali previsioni può essere mitigata, sul modello di quanto avviene in Francia con la legge sull'architettura, con disposizioni in deroga quali quelle qui sotto riportate. Tali disposizioni potrebbero essere proposte in una fase successiva, come elemento di negoziazione con gli interlocutori politici. Nel Gruppo di lavoro è stato osservato che queste deroghe sono proprie di ordinamenti in cui sono consentite le cd. autocostruzioni, e quindi potrebbero non essere mutuabili nel sistema italiano.

"In deroga al presente articolo, non sono tenuti a ricorrere al progetto architettoniche le persone fisiche e le aziende agricole che dichiarano di volere costruire o modificare un edificio minore le cui caratteristiche qualitative o dimensionali sono individuate con decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'art. 1, comma 6 della presente legge. Del pari, non sono tenuti a ricorrere al progetto architettonico coloro che intendono eseguire lavori di sistemazione degli spazi interni di edifici, comprese le vetrine degli esercizi commerciali".

Articolo 4

Oggetto della professione¹⁰

1. Agli iscritti nell'Albo degli Architetti spettano le attività professionali in materia di progettazione¹¹, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e dei beni di interesse storico o artistico.
2. In particolare, formano oggetto della professione le seguenti attività¹²:
 - a) progetti, direzione lavori e collaudi di opere di edilizia, comprese le opere pubbliche;
 - b) progettazione, direzione dei lavori e tutte le altre attività, anche di coordinamento e gestione del processo edilizio, che prevedono l'utilizzo di metodi e strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture¹³;
 - c) opere di edilizia che presentano carattere artistico, ripristino e restauro degli edifici, dei parchi e dei giardini storici contemplati dalla legge n. 1089 del 1939 e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e loro successive modifiche;
 - d) progettazione, direzione lavori e collaudi di strutture in cemento armato;
 - e) progettazione di tutti gli impianti affini o connessi con i progetti di opere di edilizia;
 - f) redazione di piani urbanistici per la pianificazione generale del territorio oppure che disciplinano il suo uso in riferimento a specifici settori (ambiente, difesa del suolo, mobilità, risorse, etc.) e redazione di piani urbanistici attuativi;
 - g) studio ed analisi di processi gestionali ed elaborazione di soluzioni progettuali destinate a promuovere la corretta gestione delle città;
 - h) progettazione e direzione lavori delle urbanizzazioni primarie in piani urbanistici di lottizzazioni o piani particolareggiati;
 - i) rilievi di qualunque natura e studi preliminari relativi; accertamenti per rettifiche di confini e simili; pratiche per espropri e locazioni; redazione di mappe catastali; frazionamenti catastali¹⁴;
 - j) computi metrici estimativi di opere edili, misura e contabilità dei lavori;
 - k) attività di pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città;
 - l) progettazione e direzione lavori relativi a giardini e parchi;
 - m) redazione di piani paesistici;
 - n) diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali e individuazione degli interventi e delle tecniche miranti alla loro conservazione.

¹⁰ L'idea di fondo è quella di recuperare unitarietà alla figura professionale dell'architetto ed al suo titolo. Gli attuali Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori saranno oggetto di specifica norma transitoria. Nel sistema a regime, questi profili professionali potranno integrare delle specializzazioni, e l'architetto che maturerà il titolo di specialista potrà accostare al titolo di architetto anche questi ulteriori titoli (es.: architetto pianificatore).

¹¹ Corte di giustizia 4 luglio 2019, in causa C-377/17 (Commissione c. Repubblica federale tedesca) riconosce la possibilità che gli ordinamenti giuridici nazionali (quello tedesco, nel caso di specie) possano applicare tariffe obbligatorie nei minimi e nei massimi quando sottopongono a riserva le attività professionali di progettazione, in funzione della protezione di taluni interessi pubblici. Alla luce della giurisprudenza europea, pur considerando le forti resistenze politiche che inevitabilmente si incontrerebbero, si è pertanto proceduto a definire il comma 1 dell'art. 4 con una formula più netta nel senso della soggezione a riserva. Ove invece si volesse sul punto recuperare una versione meno incisiva, si potrebbe inserire la seguente previsione: "1. Agli iscritti nell'Albo degli Architetti è riconosciuta competenza specifica in materia di progettazione, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e dei beni di interesse storico o artistico".

¹² L'espressione "in particolare", utilizzata in principio del comma, serve a precisare che l'elenco ha natura esemplificativa e non esaustiva.

¹³ Proposta del gruppo lavoro.

¹⁴ Queste specificazioni potrebbero essere eliminate, e si potrebbe mantenere una dizione più generica.

3. *(Prescrizioni miranti a ricomprendere nell'albo attività professionali di recente emersione, quali designer, arredatori, etc.....)*¹⁵
4. *(Sez. B; Si veda in nota).*¹⁶

Articolo 5

Specializzazioni¹⁷

1. È riconosciuta agli architetti la possibilità di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNA, ai sensi dell'articolo 56.
2. Il titolo di specialista si può conseguire all'esito positivo di percorsi formativi almeno biennali o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione. I profili specialistici sono indicati nel regolamento di cui al comma 1.
3. I percorsi formativi, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal regolamento di cui al comma 1, sono organizzati presso le Università, con le quali il CNA e i consigli degli ordini provinciali possono stipulare convenzioni per corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista. All'attuazione del presente comma le università provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Il conseguimento del titolo di specialista per comprovata esperienza professionale maturata nel settore oggetto di specializzazione è riservato agli architetti che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli architetti, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno dieci anni e che dimostrino di avere esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo attività professionale in uno dei settori di specializzazione negli ultimi cinque anni.
5. L'attribuzione del titolo di specialista sulla base della valutazione della partecipazione ai corsi relativi ai percorsi formativi nonché dei titoli ai fini della valutazione della comprovata esperienza

¹⁵ Durante i lavori è emersa l'opportunità di valutare l'ipotesi di interloquire con le associazioni delle professioni di recente emersione, quali designer, etc., ai fini di valutare l'ipotesi di immaginare una ricompressione di queste professionalità nell'alveo della professione di architetto. Le relative ipotesi normative potranno essere elaborate solo ad uno stadio più avanzato dei contatti e della riflessione al riguardo avviata. Una diversa ipotesi rispetto a quella di inserire queste competenze nelle attività oggetto della professione potrebbe essere quella di tenerle in considerazione nei profili specialistici.

¹⁶ Ovviamente, nel caso si mantenga la articolazione dell'albo in sezioni, devono essere inserite le attività professionali degli iscritti nella sezione B, per i quali il Gruppo di lavoro ha considerato il titolo di "tecnico delle costruzioni".

In questo caso, il Gruppo ha elaborato la seguente ipotesi:

"Agli iscritti nella Sezione B, spettano le seguenti attività

- a) Le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di pianificazione, progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche;
- b) La progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili di 600 mc di volume di cui massimo 300 fuori terra, con l'uso di metodologie standardizzate;
- c) I rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica".

¹⁷ Articolo introdotto *ex novo* dal prof. Colavitti in sede di revisione, sulla base degli spunti emersi nelle discussioni in seno al Gruppo di lavoro, ed in particolare con il coordinatore. Il modello è mutuato dall'ordinamento forense. I settori di specializzazione saranno indicati dalla fonte subordinata, anche per non ingessare eccessivamente l'"abito" professionale. Gli attuali settori nei quali si articolano le sezioni dell'albo costituiranno punti di riferimento per l'individuazione dei profili specialistici.

professionale spetta in via esclusiva al CNA. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce i parametri e i criteri sulla base dei quali valutare l'esercizio assiduo, prevalente e continuativo di attività professionale in uno dei settori di specializzazione.

6. Il titolo di specialista può essere revocato esclusivamente dal CNA nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1.

7. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.

8. Gli architetti docenti universitari di ruolo e coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo con le opportune specificazioni.

9. Il regolamento di cui al comma 1 è aggiornato ogni anno su proposta del CNA, allo scopo di assicurare la tutela dell'affidamento dei committenti e dei terzi e la tutela degli altri interessi pubblici connessi all'esercizio della professione, anche tenuto conto dell'evoluzione delle attività professionali e delle tecniche di svolgimento della stessa¹⁸.

Articolo 6

Doveri e deontologia

1. L'esercizio dell'attività degli iscritti deve essere fondato sull'autonomia e sulla indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale, sul rispetto delle leggi, norme e regolamenti che disciplinano l'esercizio professionale.
2. L'iscritto esercita la professione uniformandosi ai principi ed alle regole contenute nel codice deontologico emanato dal CNA. Il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento che l'iscritto è tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con l'Ordine, il Consiglio di Disciplina, i Committenti, le Istituzioni e i Terzi, i Colleghi e gli altri Professionisti. Le norme del Codice Deontologico devono essere caratterizzate dall'osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere l'espressa indicazione della sanzione applicabile.
3. Resta ferma la responsabilità disciplinare per atti o fatti che ledano l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione di architetto, o comunque compromettano o danneggino l'immagine della categoria professionale¹⁹.
4. Il codice deontologico e i suoi aggiornamenti sono pubblicati nei siti del Consiglio Nazionale e degli ordini provinciali. Il codice deontologico entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale²⁰.

¹⁸ Tale norma, assente nell'ordinamento forense, mira a consentire un aggiornamento permanente dei profili professionali, alla luce delle rapide trasformazioni che interessano la professione di architetto.

¹⁹ Tale formulazione appare preferibile rispetto a quella utilizzata nel vigente ordinamento forense, dove la tipizzazione è affermata "per quanto possibile" ("Le norme del Codice Deontologico devono essere caratterizzate dall'osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere l'espressa indicazione della sanzione applicabile").

²⁰ In questo caso la pubblicazione in Gazzetta è una formalità che valorizza il codice deontologico e ne chiarisce la natura di vera e propria fonte del diritto, seppur elaborata autonomamente dalla categoria.

Articolo 7

Segreto professionale

1. L'iscritto è tenuto verso terzi, nell'interesse del committente e generale, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo su fatti e circostanze apprese nell'attività professionale, nonché sul contenuto della prestazione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori anche occasionali, oltre che di coloro che svolgono il tirocinio presso lo stesso, in relazione a fatti e circostanze apprese nell'attività professionale, o relative al contenuto della prestazione. L'iscritto è tenuto ad adoperarsi affinché anche da tali soggetti siano osservati gli obblighi di segretezza e di riserbo sopra previsti.
3. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. La violazione degli obblighi di cui al comma 2 costituisce giusta causa per l'immediato scioglimento del rapporto di collaborazione o di dipendenza.

Articolo 8

Pubblicità informativa²¹

1. È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività professionale esercitata, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.
2. La pubblicità informativa veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria.
3. Il Consiglio dell'Ordine potrà verificare o monitorare le campagne pubblicitarie effettuate dagli iscritti al fine di accertare il rispetto dei suddetti criteri.
4. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare.

Articolo 9

Formazione continua

1. Al fine di garantire la qualità della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.
2. I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e CNA, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dal Consiglio nazionale.
3. Con regolamento approvato ai sensi dell'art. 56, sono disciplinate²²:

²¹ Cfr. art. 36 Codice deontologico.

²² Nella materia della formazione continua, essendo implicate questioni di mercato, sembra più opportuno che il regolamento venga adottato nelle forme di un DM piuttosto che di un regolamento autonomo del CNA (cfr. Corte di giustizia UE, caso Otoc)

- a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;
 - b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento e degli eventi formativi;
 - c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.
4. Con apposite convenzioni stipulate tra il consiglio nazionale le università e altri consigli nazionali professionali, possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari.
 5. I consigli degli ordini possono stipulare apposite convenzioni con le amministrazioni locali e altri enti pubblici del territorio, al fine di stabilire regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi.
 6. L'attività di formazione, quando è svolta dagli ordini, può realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti.
 7. Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale.

Articolo 10

Assicurazione per responsabilità civile

1. L'architetto, l'associazione o la società tra professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNA, da ordini provinciali, federazioni, ed enti previdenziali, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione.
2. L'architetto, l'associazione o la società tra professionisti devono rendere noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.
3. I massimali previsti nella polizza devono essere adeguati all'importanza degli incarichi professionali sottoscritti.
4. L'architetto, l'associazione o la società tra professionisti devono stipulare adeguata assicurazione per i propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio.
5. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.
6. Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNA²³.

²³ L'intervento del Ministro è necessario perché l'interposizione di un'autorità statale evita il rischio che le determinazioni degli organi rappresentativi della categoria possano essere qualificate come intese restrittive della concorrenza.

Articolo 11

Conferimento dell'incarico e compenso

1. L' iscritto può esercitare l'incarico professionale anche a proprio favore. L'incarico, solo in questo caso, può essere svolto a titolo gratuito.
2. Il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto, con la predisposizione del contratto e il relativo preventivo firmato dalle parti all'atto del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili, dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e l'eventuale metodo di calcolo
3. La pattuizione dei compensi è libera, salvo quanto previsto dal comma 5: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più prestazioni, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'opera da realizzare, o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.
4. I parametri sono adottati con decreto emanato dal Ministro della Giustizia su proposta del CNA ogni 2 anni, ai sensi dell'art. 56; si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, e in caso di liquidazione giudiziale dei compensi.
5. I parametri recano minimi e massimi inderogabili, ai fini della protezione della qualità della prestazione professionale e della tutela dei committenti²⁴.
6. Il committente può chiedere al professionista di stipulare il contratto avvalendosi del supporto del consiglio dell'ordine, quale garante della correttezza del contratto stesso.
7. Nei casi di cui al comma precedente, il Consiglio dell'ordine formula un parere sui contenuti del contratto.
8. In mancanza di accordo tra il professionista e committente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto o del committente, può rilasciare un parere sulla congruità del compenso in relazione all'opera prestata.
9. Oltre al compenso per la prestazione professionale, al professionista è dovuta, sia dal committente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del committente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 4, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive.

²⁴ La giurisprudenza della Corte di giustizia non considera contrarie ai Trattati norme interne che fissino minimi e/o massimi inderogabili, purché non discriminatorie, fondate su motivi di interesse generale, e congrue all'esito del cd. "test di proporzionalità" (*ex multis*, casi Arduino, Cipolla Macrino, e, da ultimo, Corte di giustizia 4 luglio 2019, in causa C-377/1, Commissione c. Repubblica federale tedesca).

Articolo 12

Equo compenso e clausole vessatorie²⁵

1. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato per le singole prestazioni quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità delle prestazioni svolte, nonché' al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, e conforme ai parametri previsti dal decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 11.
2. Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le clausole contenute nel contratto che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale in danno del professionista.
3. In particolare si considerano vessatorie le clausole che consistono:
 - a) nella riserva al committente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
 - b) nell'attribuzione al committente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
 - c) nell'attribuzione al committente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;
 - d) nell'anticipazione delle spese a carico del professionista;
 - e) nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale;
 - f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del committente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
 - g) nella previsione che, in ipotesi di nuovo contratto sostitutivo di altro precedentemente stipulato con il medesimo committente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente contratto, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati.
4. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4 e 5 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio del professionista.
5. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso del professionista tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 9.

Articolo 13

Incarico professionale. Sostituzioni e collaborazioni

1. Il professionista ha sempre la facoltà di recedere dall'incarico, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente.

²⁵ La disciplina dell'equo compenso è necessaria in assenza di una disposizione che introduca minimi inderogabili. Ove dovesse ottenersi tale disposizione (attualmente prevista nella bozza, cfr. art. 11, comma 5), la disciplina dell'equo compenso andrebbe stralciata.

2. L'incarico professionale è personale, anche nell'ipotesi che sia conferito ad un componente di associazione o società professionale. Con l'accettazione dell'incarico il professionista ne assume la responsabilità personale, solidamente con l'associazione o la società.
3. Il professionista può avvalersi di coadiuvanti e nominare sostituti temporanei, questi ultimi previo consenso del committente, in caso di comprovati impedimenti.
4. L'architetto direttore dei lavori non è responsabile per danni cagionati da lavori eseguiti in violazione delle sue direttive²⁶.

TITOLO II

ALBI, ELENCHI E REGISTRI

Articolo 14

Albi, elenchi e registri

1. Ogni ordine provvede alla formazione del proprio albo
2. Presso ciascun consiglio dell'ordine sono istituiti e tenuti aggiornati:
 - a) l'albo ordinario degli esercenti la libera professione. Per coloro che esercitano la professione in forma collettiva sono indicate le associazioni o le società di appartenenza;
 - b) gli elenchi degli architetti dipendenti da enti pubblici;
 - c) gli elenchi degli architetti che hanno conseguito il titolo di specialista ai sensi e per gli effetti dell'art. 5;
 - d) l'elenco speciale dei docenti e ricercatori, universitari e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, a tempo pieno;
 - e) gli elenchi delle associazioni e delle società di cui al presente titolo;
 - f) il registro dei praticanti.
3. L'insieme degli albi provinciali forma l'elenco unico nazionale degli iscritti, tenuto dal C.N.A. I consigli provinciali forniscono senza indugio per via telematica al C.N.A. tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'elenco. Le modalità di trasmissione degli albi e degli elenchi nonché le modalità di redazione e pubblicazione dell'elenco sono determinate con regolamento del CNA. Il regolamento determina le sanzioni a carico degli Ordini che non rispettano le prescrizioni del presente articolo.
4. L'albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito internet dell'ordine.

Articolo 15

Iscrizione, cancellazione e domicilio professionale

1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo:

²⁶ La norma dovrebbe limitare il rischio che l'architetto sia chiamato a rispondere di danni cagionati da imprese esecutrici dei lavori.

- a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 2 per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea;
 - b) avere superato l'esame di abilitazione;
 - c) avere il domicilio professionale o la residenza nella provincia ove ha sede il consiglio dell'ordine;
 - d) godere del pieno esercizio dei diritti civili;
 - e) esibire certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;
 - f) dichiarazione di non essere iscritto né di aver domandata la iscrizione in altro albo di architetto;
 - g) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
 - h) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale;
 - i) essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico.
2. Può essere iscritto anche lo straniero regolarmente soggiornante in possesso di un titolo abilitante conseguito in uno Stato non appartenente all'Unione europea, nei limiti delle quote definite a norma dell'art. 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previo riconoscimento del titolo abilitativo rilasciato dal Ministero della giustizia secondo la normativa vigente
 3. L'accertamento dei requisiti è compiuto dal consiglio dell'ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, per quanto applicabili.
 4. Per l'iscrizione nel registro dei tirocinanti occorre il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e), f), g) ed h) del comma 1.
 5. È consentita l'iscrizione ad un solo albo provinciale salva la possibilità di trasferimento.
 6. La domanda di iscrizione è rivolta al consiglio dell'ordine della provincia nel quale il richiedente ha la residenza o stabilisce il proprio domicilio professionale e deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti.
 7. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritte, provvede alla iscrizione entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei termini di cui al comma 10. La deliberazione deve essere motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato. Costui può presentare entro venti giorni dalla notificazione ricorso al CNA. Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di sessanta giorni di cui al primo periodo, l'interessato può, entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine, presentare ricorso al CNA, che decide sul merito dell'iscrizione. Il provvedimento del CNA è immediatamente esecutivo.
 8. Gli iscritti ad albi, elenchi e registri devono comunicare al consiglio dell'ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine. La mancata osservanza di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

9. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal consiglio dell'ordine a richiesta dell'iscritto, quando questi rinunci all'iscrizione, ovvero d'ufficio, quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo.
10. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione, il consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o P.E.C invita l'iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento di tale raccomandata o posta certificata. L'iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente.
11. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia di cancellazione sono notificate via pec, entro quindici giorni dall'approvazione, all'interessato.
12. L'interessato può presentare ricorso al CNA nel termine di trenta giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo.
13. L'architetto cancellato dall'albo ai sensi del presente articolo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e sia in possesso dei requisiti del comma 1. Per le reinscrizioni sono applicabili le disposizioni dei commi da 1 a 7.
14. Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare.
15. Qualora il consiglio abbia rigettato la domanda oppure abbia disposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l'interessato può proporre ricorso al CNA. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo.
16. Divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell'ordine comunica immediatamente la cancellazione al CNA, a tutti i consigli degli ordini provinciali.
17. Si procede alla cancellazione dal registro dei praticanti o tirocinanti, con la procedura prevista nei commi 12, 13 e 14, nei casi seguenti:
 - a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre sei mesi. L'interruzione è in ogni caso giustificata per accertati motivi di salute e quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione;
 - b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica;
 - c) nei casi previsti per la cancellazione dall'albo ordinario, in quanto compatibili.

Articolo 16

Architetti dipendenti pubblici

1. L'architetto dipendente della pubblica amministrazione, nei limiti consentiti dalla norme applicabili, può esercitare la professione nell'esclusivo interesse dell'amministrazione di appartenenza, previa la necessaria iscrizione nell'albo.
2. L'Architetto nello svolgimento dell'attività professionale da dipendente dovrà svolgere la propria attività con garanzia di autonomia e indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica.

Articolo 17

Sospensione dall'esercizio professionale²⁷

1. L'Iscritto è sospeso dall'esercizio professionale durante il periodo della carica se eletto Presidente della Repubblica, Presidente del Senato, Presidente della Camera, Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidente di giunta regionale o di una delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, Sindaco o assessore di comune con più di cinquecentomila abitanti; è altresì sospeso se nominato Ministro, Viceministro, Sottosegretario di Stato.
2. L'Iscritto all'albo può sempre chiedere la sospensione dall'esercizio professionale.
3. La sospensione è annotata nell'albo.
4. Gli iscritti assessori Regionali, Provinciali, Comunali non possono svolgere attività professionale nell'ambito della circoscrizione di competenza dell'ente territoriale.

Articolo 18

Associazioni tra architetti

1. La professione di architetto può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni tra architetti. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'architetto in via personale. La partecipazione ad un'associazione tra architetti non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'architetto nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.
2. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo degli architetti, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 56. La professione di architetto può essere altresì esercitata da un architetto che partecipa ad associazioni costituite fra altri liberi professionisti.
3. Possono essere soci delle associazioni tra architetti solo coloro che sono iscritti al relativo albo. Le associazioni tra architetti sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine della provincia nella quale hanno sede. La sede dell'associazione è fissata ove si trova il centro principale degli affari. L'attività professionale svolta dagli associati dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.
4. Le associazioni tra professionisti possono indicare l'esercizio di attività proprie della professione di architetto fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati vi è almeno un architetto iscritto all'albo. La violazione costituisce illecito disciplinare.

²⁷ Trattasi ovviamente di sospensione amministrativa e non disciplinare.

5. I redditi delle associazioni tra architetti sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.

6. Gli architetti e le associazioni di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.

7. L'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile²⁸.

8. Le associazioni che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.

Articolo 19

Società tra Architetti e società multidisciplinari

1. È consentita la costituzione di società tra professionisti per l'esercizio dell'attività di architetto e di altre attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre.
2. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti per la professione di architetto e di altre attività professionali le società il cui atto costitutivo preveda:
 - a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
 - b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;

²⁸ L'articolo disciplina le ordinarie cause di esclusione del socio (es. inadempimento delle obbligazioni sociali).

Si riporta per completezza il testo dell'articolo del codice civile:

“L'esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale, nonché per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una cosa può altresì essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori.

Parimenti può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che la proprietà sia acquistata alla società”.

- c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; che la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, che il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;
 - d) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale;
 - e) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.
3. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.
 4. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.
 5. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.
 6. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali. Può quindi essere composta da professionisti appartenenti a categorie diverse applicandosi, in quanto compatibili, gli ordinamenti delle categorie cui appartengono i soci.
 7. Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
 8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34.
 9. Le società di ingegneria che hanno tra i loro soci iscritti nell'albo degli architetti debbono osservare anche il codice deontologico degli architetti e sono soggette a responsabilità disciplinare.²⁹
 10. Ai fini della parità di condizioni di accesso al mercato dei servizi professionali, il Governo è delegato a uniformare i regimi fiscali delle forme di attività professionali in forma associata e societaria, incluse le Società di Ingegneria, e dell'attività professionale esercitata in forma individuale.³⁰

TITOLO III

GLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI, IL CONSIGLIO NAZIONALE

Articolo 20

L'ordine degli Architetti

1. Gli iscritti negli albi degli architetti costituiscono l'ordine degli Architetti.
2. L'Ordine degli Architetti si articola negli ordini provinciali e nel Consiglio Nazionale.

²⁹ Previsione sulla quale occorre una particolare riflessione.

³⁰ APPROFONDIRE.

3. Il Consiglio nazionale degli Architetti (CNA) e gli ordini provinciali sono enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche, nonché con finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e alla tutela del paesaggio. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia³¹. Le norme che, per individuare il comparto delle pubbliche amministrazioni, richiamano l'art. 1, comma 2 d. lgs. 165 del 2001, non si applicano agli ordini degli architetti e al Consiglio nazionale, a meno che non contemplino espressamente gli ordini professionali.

Articolo 21

Ordine Provinciale e relativi organi.

1. In ogni provincia è costituito l'ordine degli architetti. L'assemblea degli iscritti, convocata a norma dell'art. 22 comma 2, può richiedere al Ministro della giustizia di disporre la confluenza dell'Ordine in un ordine provinciale viciniore. Sulla proposta decide, con decreto, il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio dell'Ordine viciniore, previo parere del Consiglio nazionale³².
2. L'ordine provinciale svolge la funzione di rappresentanza istituzionale degli iscritti e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni.
3. Sono organi dell'ordine provinciale:
 - a) l'assemblea degli iscritti;
 - b) il consiglio;
 - c) il presidente;
 - d) il vice presidente;
 - e) il segretario;
 - f) il tesoriere;
 - g) il revisore;
 - h) il consiglio di disciplina.
4. Fermo restando quanto previsto dalla presente legge, il Consiglio dell'ordine disciplina con proprio regolamento le funzioni dei propri organi³³

³¹ Si può sviluppare una riflessione sull'attribuzione della vigilanza ad altro ministro (es.: beni culturali). È anche possibile attribuire una doppia vigilanza (come ad esempio accade per i consulenti del lavoro), ma si rischia una eccessiva complicazione.

³² Norma inizialmente collocata dal gruppo di lavoro al primo comma della disposizione in materia di albo (ora art. 14).

³³ Non appare opportuno fissare con legge le funzioni degli organi interni. Si riportano per completezza le norme dell'ordinamento vigente in materia di funzioni dei vari organi, nel caso si preferisca reinserirle (*mutatis mutandis*).

“Il presidente del consiglio dell'ordine rappresenta legalmente l'ordine ed il consiglio stesso. In caso di assenza del presidente, e, dove esista, del vice-presidente, il consigliere più anziano ne fa le veci” (art 38 -Rd1925-2537).

“Il segretario riceve le domande di iscrizione nell'albo, annotandole in apposito registro e rilasciando ricevuta ai richiedenti; stende le deliberazioni consiliari, eccetto quelle relative ai giudizi disciplinari, che saranno compilate dal consiglio di disciplina; tiene i registri prescritti dal consiglio, cura la corrispondenza; autentica le copie delle deliberazioni dell'ordine e del consiglio; ha in consegna l'archivio e la biblioteca. In mancanza del segretario, il consigliere meno anziano ne fa le veci” (art 39 - Rd1925-2537).

“Il tesoriere-economista è responsabile dei fondi e degli altri titoli di valore di proprietà dell'ordine; riscuote il contributo; paga i mandati firmatari dal presidente e controfirmati dal segretario. Deve tenere i seguenti registri: (art 40 - Rd1925-2537) a) registro a madre e figlia per le somme riscosse; b) registro contabile di entrata e di uscita; c) registro dei mandati

5. Il consigliere che non interviene a dieci adunanze consecutive, è considerato dimissionario. Il consiglio dell'ordine provvede a dichiarare il subentro con il primo dei non eletti.

Articolo 22

L'assemblea degli iscritti

1. Dell'Assemblea fanno parte gli iscritti all'albo. Essa elegge il Consiglio; approva il bilancio preventivo e quello consuntivo; esprime il parere su argomenti sottoposti dal Consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento professionale.
2. L'assemblea, previa delibera del consiglio, è convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente o dal consigliere più anziano per iscrizione.
3. Le regole per il funzionamento dell'assemblea e per la sua convocazione, nonché per l'assunzione delle relative delibere, sono stabilite da apposito regolamento del CNA.
4. L'assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno, una per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed una per l'approvazione del bilancio preventivo.
5. Il consiglio delibera altresì la convocazione dell'assemblea ogniqualvolta lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti o almeno un decimo degli iscritti nell'albo.
6. Per gli albi con più di 5000 iscritti, ai fini di cui al comma 5, sono sufficienti un ventesimo degli iscritti.

Articolo 23

Il Consiglio dell'Ordine

1. Il Consiglio provinciale dell'ordine è composto da:
 - a) Sette consiglieri, se il numero complessivo degli iscritti non supera 200;
 - b) Nove consiglieri, se il numero complessivo degli iscritti supera 200 ma non i 500;
 - c) Undici consiglieri, se il numero complessivo degli iscritti non supera 500 ma non i 1.500;
 - d) Quindici consiglieri, se il numero complessivo degli iscritti supera i 1.500.
2. I componenti del Consiglio sono eletti dagli iscritti con voto segreto ogni cinque anni, secondo quanto previsto da apposito regolamento adottato dal Ministro della giustizia, ai sensi dell'art. 56. Il riparto dei consiglieri da eleggere deve essere effettuato in base ad un criterio che assicuri la rappresentanza di genere. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei docenti universitari a tempo pieno, almeno una settimana prima dell'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli architetti per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.
3. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti pari al numero di consiglieri da eleggere.
4. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.
5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti (senza distinzione di sezioni). In caso di parità di voti risulta eletto il più giovane per iscrizione e tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. I consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un

di pagamento; d) inventano del patrimonio dell'ordine. In caso di bisogno improrogabile, il presidente designa un consigliere per sostituire il tesoriere-economista; Il consiglio dell'ordine può disciplinare con regolamenti interni l'esercizio delle sue attribuzioni. (art 42 - Rd1925-2537).

- mandato. Ai fini delle preclusioni del presente comma rilevano anche i mandati svolti prima dell'entrata in vigore della presente legge³⁴.
6. In caso di morte, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti. In caso di parità di voti, subentra il più giovane per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più giovane di età. Il consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.
 7. Il consiglio eletto resta in carica cinque anni a partire dalla data d'insediamento.
 8. Il consiglio decade se cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti.
 9. Il consiglio elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più giovane per iscrizione all'albo o in caso di pari anzianità di iscrizione, il più giovane per età. Il Presidente ha rappresentanza legale dell'ordine, il Consiglio può delegare singole funzioni ad uno o più consiglieri, ferma restando la responsabilità dell'intero consiglio.
 10. Le cariche di cui al precedente comma possono essere revocate a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
 11. Il consiglio nomina il responsabile per le normative sulla trasparenza e anticorruzione, e il revisore dei conti. Elegge i componenti del consiglio di disciplina. Il consiglio può determinare eventuali indennità per i consiglieri, in modo da evitare pregiudizi economici in ragione dello svolgimento del mandato.
 12. La carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente di organo della cassa di previdenza, e di consigliere del consiglio di disciplina. L'eletto che si trova in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro 30 giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.
 13. Per la validità delle riunioni di consiglio è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti.
 14. Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell'ordine ciascun architetto iscritto all'albo può proporre reclamo al CNA entri dieci giorni dalla proclamazione. La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo consiglio.

Articolo 24

Compiti e prerogative del consiglio

1. Il Consiglio:
 - a) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri;
 - b) approva i regolamenti interni, i regolamenti in materie non disciplinate dal CNA e quelli previsti come integrazione ad essi;
 - c) sovrintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio. A tal fine, secondo modalità previste da regolamento del CNA, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei tirocinanti, rilascia il certificato di compiuto tirocinio;
 - d) organizza e promuove gli eventi formativi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua in capo agli iscritti;

³⁴ Attenzione: la norma non appare coerente con il principio di tendenziale irretroattività della legge (art. 11, disp. Prel. Cod. civ.). Chi si candida e viene eletto in assenza di preclusioni legali non dovrebbe incorrere in preclusioni introdotte da norme successive, o, meglio, dovrebbe incorrere solo nelle preclusioni che conosce, e cioè in quelle vigenti al momento della elezione.

- e) vigila sulla condotta degli iscritti; trasmette al consiglio provinciale di disciplina gli atti relativi ad ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dall'articolo xx, comma xx;
 - f) elegge i componenti del Consiglio di disciplina;
 - g) tutela l'indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri;
 - h) cura e promuove la formazione continua degli iscritti;
 - i) dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti;
 - j) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;
 - k) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporre; degli accordi sui compensi è redatto verbale;
 - l) può costituire o aderire ad unioni regionali, o interregionali tra ordini, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli. Le unioni possono avere, se previsto nello statuto, funzioni di interlocuzione con le regioni, con gli enti locali e con le università, provvedono alla consultazione fra i consigli che ne fanno parte, possono assumere deliberazioni nelle materie di comune interesse e promuovere o partecipare ad attività di formazione professionale. Ciascuna unione approva il proprio statuto e lo comunica al CNA;
 - m) può costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni purché abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela del paesaggio;
 - n) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti;
 - o) vigila sulla corretta applicazione, nel territorio di competenza, delle norme dell'ordinamento segnalando violazioni ed incompatibilità agli organi competenti.
 - p) garantisce l'attuazione, dell'articolo 51 della Costituzione.
2. Chi è chiamato a svolgere funzioni negli organi professionali ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro. I componenti del Consiglio o delle commissioni dell'Ordine nonché gli Iscritti nominati in rappresentanza del Consiglio stesso in enti pubblici e privati sono tenuti al segreto e alla riservatezza su ogni argomento o circostanza inerente la carica o il mandato ricevuto.
 3. La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine spettano al consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo.
 4. Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività indicate nel presente articolo e nell'articolo 25 e ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell'Ordine nonché per l'organizzazione di servizi per l'utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali il consiglio è autorizzato:
 - a) a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti a all'albo;
 - b) a fissare contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi, nonché per finanziare le attività di formazione continua.
 5. L'entità dei contributi di cui al comma 4 è fissata in misura tale da garantire il pareggio di bilancio del consiglio.
 6. Il consiglio provvede alla riscossione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 3 e di quelli dovuti al CNA, anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza.

7. Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, dal consiglio dell'ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata allor quando si sia provveduto al pagamento.

Articolo 25

Sussidiarietà e servizi per il cittadino

1. Il consiglio dell'ordine promuove iniziative per lo svolgimento di attività di interesse generale nei settori e negli ambiti di interesse della professione sulla base del principio di sussidiarietà.
2. Ciascun consiglio provinciale può istituire lo sportello per il cittadino, volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli architetti.
3. L'accesso allo sportello è gratuito.
4. Il consiglio provinciale determina con proprio regolamento le modalità per l'accesso allo sportello.
5. Gli oneri derivanti dall'espletamento delle attività di sportello di cui al presente articolo sono posti a carico del bilancio dell'ordine.
6. Il Consiglio dell'ordine può realizzare e mettere a disposizione di soggetti pubblici e privati piattaforme telematiche ed altri strumenti idonei destinati a consentire lo svolgimento di procedure di gara volte a selezionare progetti relativi a beni pubblici e privati, allo scopo di favorire la tutela degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione di architetto.

Articolo 26

Il Revisore

1. Il revisore dei conti è nominato dal Consiglio provinciale dell'Ordine e dura in carica quanto quest'ultimo. Il revisore non partecipa ai lavori del consiglio provinciale dell'ordine.
2. Il revisore verifica la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio.

Articolo 27

Scioglimento del Consiglio

1. Il consiglio è sciolto:
 - a) se non è in grado di funzionare regolarmente;
 - b) se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge;
 - c) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico.
2. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario di cui al comma 3 sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNA, previa diffida.

3. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario, nominato dal Ministro su proposta del CNA e scelto tra gli architetti con oltre dieci anni di anzianità, il quale, improrogabilmente entro centoventi giorni dalla data di scioglimento, convoca l'assemblea per le elezioni in sostituzione.

4. Il commissario, per essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni, può nominare un comitato di non più di sei componenti, scelti tra gli iscritti all'albo degli architetti o gli iscritti nell'albo degli avvocati, di cui uno con funzioni di segretario.

5. Il commissario e i componenti del comitato di cui al comma che precede ricevono una indennità proporzionata alla misura dell'impegno richiesto, e gravante sui fondi dell'ordine commissariato. L'indennità è determinata con provvedimento del Ministro della giustizia, sentito il CNA.

Articolo 28

Il Consiglio nazionale degli architetti (CNA)

1. Il CNA, previsto e disciplinato dall'art. 14 del RD 23 ottobre 1925, n. 2537, dall'art. 1 del d. lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 382, e dall'art. 2 del D- lgs. CPS 21 giugno 1946, n. 6 ha sede in Roma e dura in carica cinque anni. I suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di due volte. Il Consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del Consiglio neoeletto.

2. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNA non sono valide se non risultano rappresentati entrambi i generi.

3. Il CNA è composto da 15 architetti con almeno dieci anni di anzianità di iscrizione nell'albo, eletti dai consigli dell'ordine degli architetti secondo le previsioni di cui al d. lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 382.

4. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNA devono svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La proclamazione dei risultati è fatta dal Consiglio in carica, il quale cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo Consiglio convocato dal presidente in carica.

5. Il CNA elegge il presidente, due vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere, che formano il consiglio di presidenza. Nomina inoltre i componenti delle commissioni e degli altri organi previsti dal regolamento per il funzionamento del CNA. Le cariche di cui al presente comma possono essere revocate a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

6. Ai fini delle preclusioni del presente comma rilevano anche i mandati svolti prima dell'entrata in vigore della presente legge³⁵.

Articolo 29

Funzioni del Consiglio nazionale

³⁵ Attenzione: la norma non appare coerente con il principio di tendenziale irretroattività della legge (art. 11, disp. Prel. Cod. civ.). Chi si candida e viene eletto in assenza di preclusioni legali non dovrebbe incorrere in preclusioni introdotte da norme successive, o, meglio, dovrebbe incorrere solo nelle preclusioni che conosce, e cioè in quelle vigenti al momento della elezione.

1. Il CNA:

- a) ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale degli architetti a livello nazionale, e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;
- b) adotta i regolamenti interni per il proprio funzionamento, ed il regolamento per la composizione ed il funzionamento delle commissioni e dei gruppi operativi;
- c) esercita la funzione giurisdizionale secondo le previsioni di cui alla legge 24 giugno 1923, n. 1395, al RD 23 ottobre 1925, n. 2537, al d. lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 382, e al d. lgs. CPS 21 giugno 1946;
- d) emana e aggiorna periodicamente il codice deontologico, curandone la pubblicazione e la diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza, sentiti i consigli dell'ordine, anche mediante una propria commissione consultiva presieduta dal suo presidente o da altro consigliere da lui delegato e formata da componenti del CNA e da consiglieri designati dagli ordini in base al regolamento interno del CNA;
- e) redige l'elenco nazionale degli architetti ai sensi dell'articolo 14;
- f) vigila sul corretto funzionamento dei consigli dell'ordine e svolge attività di coordinamento e di indirizzo dei consigli dell'ordine al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa;
- g) propone ogni due anni al Ministro della giustizia i parametri di cui all'articolo 11;
- h) collabora con i consigli dell'ordine alla conservazione e alla tutela dell'indipendenza e del decoro professionale;
- i) provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 41 per i rapporti con le università e dall'articolo 9 per quanto attiene ai corsi di formazione di indirizzo professionale;
- j) esprime parere vincolante sulle delibere della cassa di previdenza che riguardano il trattamento previdenziale degli architetti;
- k) approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle proprie gestioni;
- l) propone al Ministro della giustizia di sciogliere i consigli dell'ordine quando sussistano le condizioni previste nell'articolo 27;
- m) cura, mediante pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse degli architetti;
- n) esprime pareri su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione, il paesaggio e l'architettura in genere;
- o) istituisce e disciplina, con apposito regolamento, l'Osservatorio permanente sulla tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico della Nazione, che raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una più efficiente tutela di essi³⁶;
- p) designa rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi nazionali o internazionali;
- q) istituisce e disciplina, con apposito regolamento, la Scuola superiore dell'Architettura, che svolge funzioni di promozione della formazione continua e della specializzazione degli architetti, promuovendo e coordinando le relative attività svolte dai consigli dell'ordine³⁷;
- r) tutela la qualità delle prestazioni professionali degli architetti, anche istituendo e disciplinando con apposito regolamento sistemi e processi di certificazione di qualità delle prestazioni professionali e degli studi professionali;
- s) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti.

³⁶ Si tratta di un'opportunità che può dare lustro al nuovo ordinamento. L'Osservatorio è ricalcato sul modello dell'Osservatorio permanente sulla giurisdizione, previsto dall'ordinamento forense in capo al CNF. L'idea di fondo è che gli architetti possano dire la loro nel Paese sulle modalità ottimali di tutela del paesaggio e gestione del territorio, tema ormai centrale nel dibattito pubblico.

³⁷ La Scuola superiore dell'architettura, sul modello della Scuola superiore della Magistratura e della Scuola superiore dell'Avvocatura, può essere uno dei fiori all'occhiello della riforma. L'idea di fondo è quella di creare un Istituto di alta formazione e di elevatissima qualità scientifica.

2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, e al fine di garantire quantomeno il pareggio di bilancio, il CNA è autorizzato:

- a) a determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli architetti iscritti negli albi ed elenchi;
- b) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie.

3. La riscossione del contributo annuale è compiuta dagli ordini provinciali, secondo quanto previsto da apposito regolamento adottato dal CNA.

4. Il controllo contabile e della gestione è svolto da un collegio di tre revisori dei conti nominato dal CNA, che li sceglie tra gli iscritti al registro dei revisori, nominando anche due revisori supplenti. Il collegio è presieduto dal componente più anziano per iscrizione.

Articolo 30

Eleggibilità e incompatibilità

1. Sono eleggibili al CNA gli iscritti all'albo con almeno dieci anni di anzianità. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.
2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna esecutiva anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.
3. La carica di consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere dell'ordine e di componente di organi della Cassa di previdenza, nonché di membro di un consiglio di disciplina.
4. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.

Articolo 31

Conferenza Nazionale degli Ordini

1. È istituita la Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti.
2. La Conferenza Nazionale degli Ordini costituisce strumento di raccordo delle esperienze maturate sui territori per renderle patrimonio comune, stimolo a diversificare e migliorare l'offerta di servizi agli iscritti e promuovere efficacemente la qualità architettonica e la cultura del progetto.
Le spese per il funzionamento della Conferenza Nazionale degli Ordini sono sostenute dal CNA tramite un apposito capitolo di bilancio. Le spese sostenute dai rappresentanti degli ordini per la partecipazione ai lavori della Conferenza Nazionale sono a carico dell'ordine.
3. La Conferenza è il luogo di confronto e di raccordo tra gli Ordini provinciali e fra questi ed il CNA, con funzioni consultive e propositive.
4. La Conferenza disciplina lo svolgimento dei propri lavori adottando un proprio statuto e regolamento interno.
5. La Conferenza:

- a) promuove l'informazione, la consultazione e l'approfondimento sui temi di interesse della categoria;
 - b) promuove l'efficace l'interazione tra gli Ordini ed il CNA con l'obbiettivo della costruzione e lo sviluppo di una rete del sistema ordinistico degli Architetti anche attraverso le organizzazioni di livello regionale;
 - c) si esprime su argomenti all'Ordine del Giorno;
 - d) esprime un parere sulle proposte di regolamento, sulle modifiche al codice deontologico e su eventuali linee guida previste dalle fonti predette.
6. Sono componenti effettivi della Conferenza, con diritto di voto, gli Ordini provinciali rappresentati dal Presidente o da un delegato scelto tra i membri del Consiglio, con delega scritta. Sono altresì componenti, senza diritto di voto, i componenti del CNA.³⁸
 7. I lavori della conferenza sono coordinati da apposito Ufficio di Presidenza.

Articolo 32

Delegazioni consultive regionali

1. È istituita la Delegazione Consuntiva a base regionale degli Ordini degli Architetti.
2. La Delegazione Consultiva a base regionale affianca i lavori dell'Ufficio di Presidenza e della Conferenza Nazionale degli ordini.
3. Le spese per il funzionamento della Delegazione Consultiva a base regionale sono sostenute dal CNA tramite un apposito capitolo di bilancio. Le spese sostenute dai rappresentanti degli ordini per la partecipazione ai lavori della Delegazione sono a carico dell'ordine.
4. La Delegazione Consultiva a base regionale disciplina lo svolgimento dei propri lavori adottando un proprio statuto e regolamento interno.

Articolo 33

Congresso Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale degli Architetti durante il proprio mandato convoca almeno una volta un Congresso Nazionale aperto a tutti gli iscritti agli Ordini Provinciali per discutere del futuro dell'Architettura e della politica della Professione.
2. La Presidenza del Congresso è composta dai componenti del Consiglio Nazionale e dell'Ufficio di Presidenza della Conferenza degli Ordini. Tutti i Consiglieri Nazionali, i Consiglieri degli Ordini e i colleghi individuati come Delegati hanno diritto di partecipazione e di voto. Si esprimeranno secondo l'apposito regolamento che verrà approvato dal Consiglio Nazionale all'atto dell'indizione del Congresso.
3. Il regolamento disciplinerà anche le spese del congresso.

Articolo 34

Federazioni regionali

1. Gli ordini della stessa Regione possono istituire su base volontaria Federazioni regionali, allo scopo di favorire una più efficiente interlocuzione con i competenti organi della Regione sui temi di interesse della professione di architetto, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico della Regione

³⁸ Le presenti disposizioni sono tratte dall'attuale regolamentazione autonoma. Disposizioni di dettaglio saranno previste nello statuto della conferenza.

2. Le Federazioni organizzano i propri lavori attraverso uno statuto ed un regolamento interno, che può prevedere forme di contribuzione necessaria degli ordini aderenti.

TITOLO IV

FORMAZIONE E ACCESSO ALLA PROFESSIONE

Articolo 35

Accordi tra Università e Ordini provinciali

1. I consigli dell'ordine degli architetti possono stipulare convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le università per la disciplina dei rapporti reciproci.
2. Il CNA e la Conferenza dei presidi delle facoltà o dipartimenti di architettura promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la piena collaborazione tra università e gli ordini provinciali, per il perseguimento dei fini di cui al presente capo.

Articolo 36

Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio

1. Il tirocinio professionale è obbligatorio e ha una durata massima di diciotto mesi. Il tirocinio è disciplinato da apposito regolamento approvato dal CNA, ed è sempre svolto sotto la vigilanza di uno o più iscritti nell'albo; consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, ed è finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione.
2. Presso il consiglio dell'ordine provinciale è tenuto il registro dei tirocinanti, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano l'iscrizione all'albo. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei tirocinanti è necessario aver conseguito la laurea magistrale in architettura (classi...)³⁹.
3. Il professionista affidatario deve avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all'albo, è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio provinciale sulla base di criteri concernenti l'attività professionale del richiedente e l'organizzazione della stessa, stabiliti nel regolamento del consiglio nazionale.
4. Il tirocinio può essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione. Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale, il ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli provinciali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, per regolare i reciproci rapporti. Possono essere stipulate analoghe convenzioni tra il consiglio nazionale e il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,

³⁹ La norma è coerente con la ricostituzione dell'albo unico, senza sezioni. Ovviamente, ove si scegliesse di mantenere le due sezioni dell'albo, i titoli di accesso al registro dei tirocinanti dovranno essere differenziati.

per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea.

5. Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, purché le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento. Sul rispetto di tale disposizione vigila il locale consiglio dell'ordine.
6. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale, fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
7. L'interruzione del tirocinio per oltre tre mesi, senza giustificato motivo, comporta l'inefficacia, ai fini dell'accesso, di quello previamente svolto. Quando ricorre un giustificato motivo, l'interruzione del tirocinio può avere una durata massima di nove mesi, fermo l'effettivo completamento dell'intero periodo previsto.

Articolo 37

Norme disciplinari per i praticanti

1. I tirocinanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli architetti e sono soggetti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.
2. I tirocinanti sono tenuti a mantenere il massimo riserbo circa le attività svolte all'interno degli studi professionali riguardanti i dati sensibili dei clienti.

Articolo 38

Corsi di formazione per l'accesso alla professione di architetto

1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale o un ente pubblico o privato⁴⁰, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti dagli ordini, dalle università e da altri soggetti accreditati secondo le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 37.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 37, il CNA disciplina, tra l'altro:
 - a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione in modo da garantire la libertà e il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;
 - b) i contenuti formativi essenziali dei corsi di formazione;
 - c) la durata minima dei corsi di formazione;
 - d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto.

⁴⁰ Potendo la professione esercitarsi anche nelle forme del lavoro subordinato, è ragionevole consentire il tirocinio anche presso gli uffici tecnici degli enti territoriali, o presso imprese private, purché sempre sotto la vigilanza di un architetto (cfr. art. 37, comma 1), secondo quanto sarà previsto in dettaglio dal regolamento.

Articolo 39

Frequenza di uffici pubblici

L'attività di tirocinio presso gli uffici pubblici è disciplinata dal regolamento di cui all'articolo 42

Articolo 40

Certificato di compiuto tirocinio

1. Il consiglio dell'ordine presso il quale è compiuto il periodo di tirocinio rilascia il relativo certificato.
2. In caso di domanda di trasferimento del tirocinante presso il registro tenuto da altro consiglio dell'ordine, quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.
3. Il tirocinante è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede dove ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.

Articolo 41

Esame di Stato

1. Gli Esami di Stato sono indetti annualmente con Ordinanza del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca. Sono previste due sessioni di esami, una primaverile ed una autunnale. La data delle prove sono le stesse su tutto il territorio nazionale.
L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
 - a) una prova pratica avente ad oggetto la progettazione di un'opera di edilizia o di un intervento a scala urbana;
 - b) una prova scritta relativa alla giustificazione del dimensionamento strutturale o insediativo della prova pratica;
 - c) una seconda prova consistente scritta nel vertente commento sulle problematiche culturali e conoscitive dell'architettura;
 - d) una prova orale consistente nel commento dell'elaborato progettuale e nell'approfondimento delle materie delle prove scritte, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale.
2. Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e un punteggio non inferiore a 30 punti in ciascuna prova.
3. La commissione annota le osservazioni positive o negative di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti.
4. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame, con provvedimento del presidente della commissione, sentiti almeno due commissari.
5. I candidati possono portare con sé attrezzature tecniche per disegnare, come paralelligrafi, righe, squadrette, compasso, matite pennini, gomme e tutto quanto la commissione riterrà idonea.

6. Qualora siano fatti pervenire nell'aula, ove si svolgono le prove dell'esame, scritti od appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia alla commissione è escluso immediatamente dall'esame, ai sensi del comma 4.
7. Qualora siano fatti pervenire nell'aula, ove si svolgono le prove dell'esame, scritti od appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia alla commissione è escluso immediatamente dall'esame, ai sensi del comma 4.
8. Per la prova orale, ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito.
9. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a trenta punti.
10. Agli oneri per l'espletamento delle procedure dell'esame di Stato si provvede con contribuzione a carico del candidato, da corrispondere al momento della presentazione della domanda.
11. Le modalità di versamento del contributo di cui al comma 10 sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
12. Fatte salve le norme di cui al presente articolo, gli esami sono disciplinati da apposito decreto del Ministro per la Università e la ricerca scientifica. Fino all'entrata in vigore di questo decreto, si applicano le norme di cui al DM 9 settembre 1957.
13. Il regolamento di cui all'articolo 37 può consentire l'esonero dalla prova pratica per i candidati che abbiano frequentato con particolare profitto i corsi di formazione di cui all'articolo 39.

TITOLO V

LA FUNZIONE DISCIPLINARE

Sezione prima

Articolo 42

Funzioni giurisdizionali del Consiglio nazionale

1. Il Consiglio Nazionale, previsto e disciplinato dall'art. 14 del RD 23 ottobre 1925, n. 2537, dall'art. 1 del d. lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 382, e dall'art. 2 del D- lgs. CPS 21 giugno 1946, pronuncia sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine; risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali; esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il consiglio di disciplina competente abbia deliberato l'apertura del procedimento disciplinare. se necessario, le norme ed i principi del codice di procedura civile.
2. Le udienze del Consiglio Nazionale sono pubbliche.
3. Con proprio regolamento, il Consiglio nazionale può disciplinare l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e la propria articolazione in sezioni composte da un numero dispari di consiglieri. Il regolamento disciplina l'ufficio preposto a svolgere le funzioni di segreteria dell'organo. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme ed i principi del codice di procedura civile.
4. Le decisioni del Consiglio Nazionale sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato e al pubblico ministero presso il tribunale della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al consiglio dell'ordine della circoscrizione stessa. Nei

casi di cui al comma 1 la notificazione è fatta agli interessati e al pubblico ministero presso la Corte di cassazione.

5. Gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del Consiglio Nazionale alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.
6. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione in camera di consiglio su istanza del ricorrente.
7. Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto al Consiglio Nazionale, il quale decide con una sezione diversa da quella che ha pronunciato la decisione cassata, e deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.
8. Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice di procedura civile sulla astensione e ricsuzione dei giudici. I provvedimenti del Consiglio nazionale su impugnazione di delibere dei consigli di disciplina hanno natura di sentenza.
9. Di fronte al Consiglio nazionale, l'incolpato è assistito da un avvocato iscritto all'albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Sezione seconda

Articolo 43

I Consigli di disciplina

1. La funzione disciplinare è esercitata da organi a livello provinciale eletti dai Consigli dell'ordine e denominati Consigli di disciplina, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari (cfr. art. 3, comma 5, dl 138/2011).
2. I Consigli di disciplina sono eletti per un mandato di durata pari a quello del Consiglio dell'ordine. Nel caso in cui il Consiglio dell'ordine venga sciolto e si proceda a nuove elezioni, il Consiglio di disciplina decade e deve essere rieletto dal nuovo Consiglio dell'ordine.
3. L'azione disciplinare è promossa dal Consiglio dell'ordine di fronte al Consiglio di disciplina. Il Consiglio di disciplina può comunque procedere di ufficio.
4. La carica di consigliere dell'Ordine provinciale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina.
5. Il componente il consiglio di disciplina non può essere eletto nel consiglio dell'ordine e negli organi dell'ente previdenziale di categoria, se non dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla cessazione della carica di componente il consiglio di disciplina.
6. Le disposizioni in materia di elezione, composizione, funzionamento e spese dei Consigli di disciplina sono adottate con regolamento approvato dal Consiglio nazionale, sentiti i Consigli dell'ordine. Il regolamento disciplina l'elezione del Presidente e del segretario del Consiglio di disciplina.
7. Il regolamento può prevedere la costituzione di Consigli di disciplina competenti per l'esercizio di funzioni disciplinari nei confronti degli iscritti afferenti a più ordini provinciali, previo parere favorevole dei Consigli dell'ordine competenti.
8. Il procedimento disciplinare è regolato dalle norme del presente capo, e dal regolamento di cui al comma precedente. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al codice di procedura civile.
9. Il regolamento di cui al comma precedente prevede un rito sommario di cognizione per le violazioni dell'obbligo di formazione continua, e per i casi in cui l'accertamento dei fatti appare particolarmente semplice e i fatti non sono contestati dall'incolpato. Quando i fatti non

sono contestati dall'incolpato, il Consiglio di disciplina ne tiene conto ai fini della comminazione della sanzione.

Articolo 44

Esercizio dell'azione disciplinare

1. Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti nell'Albo è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'incolpato per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione.
2. Il procedimento disciplinare deve svolgersi secondo i principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché nel rispetto delle garanzie del contraddittorio.
3. Il procedimento è regolato dal presente capo, nonché dalle norme adottate dal Consiglio nazionale col regolamento di cui all'articolo precedente. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice di procedura civile.

Articolo 45

Procedimento disciplinare

1. Le modalità di svolgimento del procedimento disciplinare sono determinate con regolamento del Consiglio nazionale adottato ai sensi dell'articolo 2, sulla base dei principi espressi nei commi seguenti.
2. Il procedimento ha inizio d'ufficio, su richiesta del Consiglio dell'ordine, o su richiesta del pubblico ministero presso il tribunale nel cui circondario ha sede il Consiglio, ovvero su richiesta degli interessati.
3. La responsabilità disciplinare è accertata ove siano provate la inosservanza dei doveri professionali e la intenzionalità della condotta, anche se omissiva.
4. La responsabilità sussiste anche allorché il fatto sia commesso per imprudenza, negligenza o imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.
5. Del profilo soggettivo deve tenersi conto in sede di irrogazione dell'eventuale sanzione, la quale deve essere comunque proporzionata alla gravità dei fatti contestati e alle conseguenze dannose che possano essere derivate dai medesimi.
6. Il professionista è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale, qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine e la dignità della categoria.
7. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire avanti il Consiglio di disciplina, con l'assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni per essere sentito. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive.
8. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'esercizio dell'azione penale nei confronti di un iscritto.
9. Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all'interessato e al pubblico ministero presso il tribunale, la delibera è altresì comunicata al procuratore generale presso la Corte di appello e al ministero della Giustizia.
10. Il professionista che sia sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne ove sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso.

Articolo 46

Astensione e ricusazione

1. I membri del Consiglio dell'ordine che promuove l'azione disciplinare e i membri del Consiglio di disciplina devono astenersi quando ricorrono i motivi di astensione indicati nell'articolo 51 del Codice di procedura civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi.
2. Sull'astensione e sulla ricusazione decide il Consiglio.
3. Se non è disponibile il numero dei componenti che è prescritto per deliberare, gli atti sono rimessi senza indugio al Consiglio viciniore stabilito dal Consiglio nazionale.
4. Il Consiglio competente ai sensi del comma 3 si sostituisce al Consiglio cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; ove ritenga non fondati i motivi di astensione o ricusazione, rimette gli atti al Consiglio nazionale perché individui il Consiglio competente a deliberare.

Articolo 47

Sanzioni disciplinari

1. Al termine del procedimento disciplinare, il Consiglio dell'Ordine competente può irrogare le seguenti sanzioni:
 - a) avvertimento, che consiste nel dimostrare al colpevole le mancanze commesse e nell'esortarlo a non ricadervi;
 - b) la censura, che consiste in una dichiarazione formale di biasimo;
 - c) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo di tempo non superiore ai due anni;
 - d) la cancellazione dall'Albo.
2. Il provvedimento sanzionatorio è sempre corredato di adeguata motivazione.
3. Le sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento sono annotate nell'albo una volta divenute definitive, per i seguenti periodi:
 - a) due anni per la censura;
 - b) cinque anni per la sospensione;
 - c) dieci anni per la cancellazione.

Articolo 48

Sospensione cautelare

1. La sospensione cautelare può essere disposta, in relazione alla gravità del fatto, per un periodo non superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all'inculpato.
2. La sospensione cautelare è comunque disposta in caso di applicazione di misura cautelare o interdittiva, di sentenza definitiva con cui si è applicata l'interdizione dalla professione o dai pubblici uffici.
3. L'inculpato deve essere sentito prima della deliberazione.
4. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione, il consiglio di disciplina non delibere il provvedimento sanzionatorio.
5. La sospensione cautelare perde altresì efficacia se il consiglio di disciplina delibera non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero dispone l'irrogazione della censura.
6. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata, d'ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi.

7. Contro la sospensione cautelare l'interessato può proporre ricorso avanti il Consiglio nazionale nel termine di venti giorni dall'avvenuta notifica nei modi previsti per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari.
8. Il consiglio di disciplina dà immediata notizia del provvedimento al consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto l'incolpato, affinché vi dia esecuzione.

Articolo 49

Sospensione per morosità

1. Il Consiglio dell'Ordine, osservate le forme del procedimento disciplinare sommario, dispone la sospensione degli iscritti che non adempiano, nel termine stabilito dal Consiglio stesso, al versamento dei contributi previsti dalla presente legge.
2. La sospensione è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio dell'Ordine quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute.
3. La recidiva è valutata ai fini della comminazione di sanzioni disciplinari.

Articolo 50

Impugnazioni

1. Avverso le decisioni disciplinari assunte dal Consiglio di disciplina, può essere proposto ricorso al Consiglio nazionale da parte del Consiglio dell'ordine che ha promosso l'azione disciplinare, da parte dell'incolpato, nonché da parte dell'interessato⁴¹ e del pubblico ministero entro trenta giorni dalla notificazione.
2. Il ricorso al Consiglio nazionale ha effetto sospensivo della esecuzione della sanzione.
3. Il Consiglio nazionale riesamina integralmente i fatti e, valutate tutte le circostanze, può infliggere una sanzione disciplinare anche più grave, nel caso in cui il ricorso non sia promosso dall'incolpato.

Articolo 51

Prescrizione dell'azione disciplinare

1. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal fatto che può dar luogo all'apertura del procedimento disciplinare.

Articolo 52

Riammissione dei cancellati

1. Il professionista cancellato dall'Albo per motivi disciplinari può essere riammesso, purché siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di cancellazione. In ogni caso, deve risultare che il cancellato ha tenuto, dopo la radiazione, condotta irreprensibile.

⁴¹ L'autore di un eventuale esposto è qualificabile come interessato.

Articolo 53

Poteri ispettivi del Consiglio nazionale

1. Il Consiglio nazionale può richiedere ai consigli dell'ordine ed ai consigli di disciplina notizie relative all'attività disciplinare svolta; può inoltre nominare, scegliendoli tra gli architetti iscritti in un albo diverso da quello dell'ordine in questione, o tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare funzionamento dei consigli di disciplina quanto all'esercizio delle loro funzioni in materia disciplinare. Gli ispettori possono esaminare tutti gli atti, compresi quelli riguardanti i procedimenti archiviati. Gli ispettori redigono e inviano al Consiglio nazionale la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il Consiglio nazionale può disporre la decadenza dei componenti dei consigli dell'ordine e dei consigli disciplina. Al componente decaduto subentra il primo dei non eletti.
2. Agli ispettori è dovuta una indennità secondo quanto disposto da apposito regolamento del CNA.

Articolo 54

Forma delle notifiche

1. Tutte le notifiche previste dal presente capo sono effettuate tramite posta elettronica certificata (pec)

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE⁴²

Articolo 55

Disposizioni di attuazione

1. Salvi i casi diversi espressamente previsti dalla presente legge, all'attuazione di essa si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore previo parere del Consiglio nazionale degli architetti (CNA). Il CNA esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine provinciali. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzia gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

⁴² Le norme del presente titolo presentano particolare delicatezza e meritano ulteriore riflessione.

2. Decorsi i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque adottati.
3. Dall'attuazione dei regolamenti di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei regolamenti di cui al presente articolo possono essere adottate, con la medesima procedura, le necessarie disposizioni integrative e correttive⁴³.

Articolo 56

Soppressione delle sezioni dell'albo e diritti quesiti

1. Alla data dell'entrata in vigore della presente legge, le sezioni B degli albi degli architetti sono qualificate "sezione B ad esaurimento", e non è più possibile iscriversi ad esse, con l'eccezione di coloro che maturano i toli necessari entro il quinto anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
2. Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica, sentito il ministro della giustizia, previo parere del CNA, sono adottate le disposizioni necessarie per il riconoscimento di crediti formativi (CFU) che le Università possono effettuare a vantaggio di coloro che risultano iscritti alla sezione B dell'albo, al fine dell'ottenimento della laurea magistrale necessaria per l'iscrizione nell'albo. Il decreto stabilisce criteri e modalità per il riconoscimento di crediti formativi a fronte dell'esperienza professionale maturata.
3. Coloro che, al momento della entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nelle sezioni B ad esaurimento conservano il diritto di esercitare la professione nei termini ed alle condizioni di cui alla normativa vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
4. Coloro che ottengono il titolo di laurea necessario per l'iscrizione nella sezione B dell'albo prevista dall'art. 16 del DPR 328 del 2001 entro tre (o quattro anni) dall'entrata in vigore della presente legge conservano il diritto di sostenere l'esame di abilitazione e di iscriversi alla sezione B ad esaurimento.
5. Coloro che, al momento della entrata in vigore della presente legge sono iscritti nella sezione A con il titolo di pianificatore, paesaggista o conservatore conservano i rispettivi titoli ed il diritto di esercitare le attività professionali previste dall'art. 16 del DPR 328 del 2001.

Articolo 57

Disciplina transitoria per l'accesso all'esame di Stato

1. Per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di architetto si effettua secondo le norme vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

(altre disposizioni finali e transitorie, anche in materia di procedimenti disciplinari)

⁴³ I commi dal 6 in poi replicano il modello di normativa di attuazione utilizzato dall'ordinamento forense (legge 247/2012), con qualche adattamento. Non sono riprodotti i riferimenti alle associazioni di iscritti maggiormente rappresentative e alla Cassa di previdenza (mancando una cassa esclusiva per gli architetti). Ovviamente si tratta di scelte che necessitano una riflessione politica che tenga conto delle specificità proprie delle categorie.